

CODICE ISTAT 16194  
CODICE CATASTALE I506

## ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16.06.2015 MODIFICA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U) APPROVATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 12 DEL 26.03.2015

### DELIBERA

1. Di modificare, per le motivazioni in premessa esposte, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa volto alla correzione di errori materiali, le aliquote deliberate per l'anno 2015 nel territorio di questo Comune ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, come sotto specificate:

- **4,0 per mille** per i fabbricati adibiti ad abitazione principale categorie A/1 – A/8 – A/9 - e relative pertinenze (n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie C2 – C6 – C7);
- **2,0 per mille** per i fabbricati rurali di natura NON strumentale;
- **4,0 per mille** a favore degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che eliminino totalmente gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (videogiochi), con decorrenza dall'anno successivo;
- **10,2 per mille per tutti gli altri immobili** (beni strumentali, beni di società, beni locati, abitazioni secondarie, aree fabbricabili);
- **7,6 per mille per tutti i terreni agricoli** sia condotti da privati che da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), ai sensi del D.L. n. 4 del 24.01.2015, essendo il Comune di Scanzorosciate classificato come NON montano.

2. Di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione delle categorie A/1 – A/8 – A/9 – che risulta essere pari a € 200,00;

3. Di confermare il riconoscimento all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione l'assimilazione all'abitazione principale;

4. Di confermare il riconoscimento della stessa agevolazione di cui al punto 3):

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;